



Ex Parte Creditoris  
Rivista di Informazione Giuridica

Ex Parte Creditoris  
Rivista di Informazione Giuridica

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Napoli

IIA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Suriano

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7490/2011 promossa da:

[REDACTED] (codice fiscale [REDACTED]), in persona del liquidatore dott. [REDACTED] (codice fiscale [REDACTED]), [REDACTED] (codice fiscale [REDACTED]), [REDACTED] (codice fiscale [REDACTED]), [REDACTED] (codice fiscale [REDACTED]), rappresentati e difesi dagli avvocati

ed elettivamente domiciliati presso gli stessi in Napoli, alla Via

ATTORI

contro

[REDACTED] S.p.A. (codice fiscale [REDACTED]), in persona del procuratore speciale [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avvocato [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Napoli, alla Via

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per gli attori: "... impugna la CTU depositata in quanto trattandosi di azione di rendiconto il calcolo delle partite da saldo pari a "zero", avendo l'attore contestato gli addebiti chiede pertanto che il giudice proceda a detto ricalcolo, in subordine conclude riportandosi alle domande e conclusioni come formulate in atti e verbali di causa".

Per il convenuto: "... si riporta alle proprie difese e scritti di costituzione, impugnando le risultanze di CTU".

## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Oggetto del presente giudizio è il rapporto bancario relativo al conto corrente bancario n. \_\_\_\_\_ intestato alla \_\_\_\_\_ ed intrattenuto presso la banca \_\_\_\_\_ S.p.A..


Le doglianze mosse dalla correntista e da suoi fideiussori, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, attengono anzitutto alla validità in sé del contratto, in quanto nullo a dire degli istanti perché privo della forma scritta richiesta ad substantiam dall'art 117 T.U.B..




Gli attori hanno, altresì, contestato la validità di specifiche clausole contrattuali applicate nel corso del rapporto e ciò in particolare in ordine all'anatocismo trimestrale, agli interessi conteggiati in misura usuraria e comunque superiore a quella legale e al cd. tasso soglia, a commissioni (ivi inclusa quella di massimo scoperto) e spese non pattuite, al regime delle valute "fittizie" all'illegittima variazione in peius delle condizioni contrattuali.

Hanno, inoltre, lamentato illegittime segnalazioni presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, stante l'insussistenza della pretesa situazione debitoria ed i conseguenti danni subiti.

Hanno, dunque, concluso per la declaratoria delle nullità in precedenza indicate e, quindi, per sentir dichiarare che nulla è dovuto alla banca in relazione al contestato rapporto, ovvero, in caso di ritenuta validità del rapporto, procedere ad una

rendicontazione dello stesso, con determinazione del dovuto a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, tenendo conto delle suesposte cause di nullità del contratto.

Il convenuto , costituendosi tempestivamente in giudizio, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o di improponibilità della domanda, ovvero per il rigetto della stessa, il tutto per le argomentazioni che, per quanto di rilievo, saranno esaminate nel corso della presente pronuncia.

Ciò premesso, va anzitutto dichiarata l'inammissibilità delle domande come avanzate dai fideiussori   e .

Come chiarito in giurisprudenza, infatti, l'art. 1945 c.c., se consente al fideiussore di opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, non gli riconosce tuttavia, per ciò solo, una legittimazione sostitutiva in ordine al proponimento delle azioni che competono al debitore principale nei confronti del creditore, neppure quando esse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata garanzia fideiussoria. L'esclusione della possibilità, per il fideiussore, di far valere nel processo, in via di azione ed in nome proprio, un diritto spettante al debitore, trova fondamento, oltre che nel principio generale secondo cui legittimato ad agire in giudizio è (in mancanza di un valido titolo che consenta la sostituzione) il solo titolare dell'interesse leso, anche e soprattutto nel carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, quale deducibile dagli art. 1939 e 1945 c.c. (in tal senso la condivisibile Cass. n. 12225/2003).

Per quanto concerne l'azione avanzata dalla obbligata principale, la domanda avente ad oggetto la declaratoria di nulla del contratto bancario per difetto di forma è infondata e va respinta.

È noto che con l'entrata in vigore dell'art. 3 della legge 17.2.1992, n. 154, poi recepito nell'art. 117 T.U.B., i contratti bancari devono necessariamente essere stipulati per iscritto a

pena di nullità.

Nel caso di specie, il rapporto è sorto nel gennaio 2002 per cui la previsione della forma scritta a pena di nullità, contenuta nell'art. 117, comma 3 T.U.B., deve essere interpretata alla luce dell'art. 127, comma 2, sempre del T.U.B., nel testo *ratione temporis* applicabile, secondo cui la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

Orbene, la convenuta banca ha prodotto in giudizio diversi scritture recanti le sottoscrizioni del legale rappresentante della società istante, a partire dal contratto di conto corrente del 29.1.2002.

Dette scritture private sono state disconosciute ma gli accertamenti peritali eseguiti dal nominato C.T.U. dott.ssa hanno condotto inequivocabilmente - ed invero la parte sottoscrittrice, dopo l'iniziale disconoscimento, non ha sollevato alcuna obiezione avverso l'operato e le conclusioni dell'ausiliare d'ufficio - all'affermazione dell'autenticità delle firme come apposte.

Le prodotte scritture recano in calce la sottoscrizione dell'incaricato della banca "per verifica firma e poteri".

Orbene, secondo una recente e meditata pronuncia di merito, nell'ambito dei contratti bancari necessitante forma scritta *ad substantiam*, la firma del funzionario di banca, non potendo avere potere certificativo della firma del cliente, deve essere intesa come esternazione della volontà negoziale del funzionario, in nome e per conto dell'istituto, tanto più laddove il regolamento contrattuale sia già stato predisposto dalla banca stessa, nel corpo del testo si faccia ripetutamente riferimento al "contratto" così stipulato, l'efficacia di tale contratto non risulti subordinata all'approvazione di altro organo della banca ed il contratto sia poi stato effettivamente eseguito da tutte le parti. Peraltro, pur in assenza di apposizione della firma sul contratto da parte della banca, l'intento di questa di avvalersi del

contratto tramite manifestazioni di volontà esternate nel corso del rapporto di conto corrente quali le comunicazioni degli estratti conto, integrano modalità di perfezionamento del contratto stesso con rispetto della forma scritta ad substantiam (così Tribunale di Reggio Emilia, 14.5.2013, reperibile presso il sito internet [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

In ogni caso, va tenuto conto che costante giurisprudenza di legittimità, premesso che, nei contratti per cui è richiesta la forma scritta "ad substantiam" non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti, ha ritenuto che sia la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l'intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta (cfr., tra le tante, Cass. n. 3338/1969, n. 2952/1979, n. 469/1983; n. 5868/1994; n. 2826/2000; n. 9543/2002; 22223/2006).

Anche quindi a voler ritenere che non risulti una copia firmata del contratto da parte della banca, l'intento di questa di avvalersi del contratto risulterebbe comunque, oltre che dal deposito del documento in giudizio, dalle manifestazioni di volontà da questa esternate alla propria cliente nel corso del rapporto di conto corrente da cui si evidenziava la volontà di avvalersi del contratto (bastano a tal fine le comunicazioni degli estratti conto) con conseguenze perfezionamento dello stesso (in tal senso Cass. n. 4564/2012).

La validità del contratto non determina l'insussistenza dei vizi di legittimità delle clausole applicate in concreto dall'istituto di credito ed oggetto delle doglianze avanzate da parte attrice.

Risultano, infatti, tutte fondate le censure mosse dalla correntista circa gli istituti che rientrano nel novero delle classiche questioni del contenzioso bancario (interessi passivi in misura ultralegale, anatocismo, commissione di massimo scoperto e spese non convenute,

pagina 5 di 10

valute), ad eccezione di quelle relative ad un dedotto ma mai verificatosi sfioramento del tasso soglia ex L. n. 108/1996 nonché del tasso di interesse ultralegale regolamento a decorrere dal mese di febbraio 2008, da talune scritture recanti data la specifica applicazione del tasso in misura diversa da quella legale.

Applicando i criteri che tengono conto dei quesiti conferiti al C.T.U. dott.

e che prevedono l'esclusione di ogni forma di capitalizzazione delle competenze (non rispettando i contratti le condizioni previste dalla nota delibera CICR 9.2.2000), dei tassi di interesse ex art. 117 T.U.B., con esclusione di commissione di massimo scoperto e spese e con le annotazione delle valute "reali", ne è conseguito un saldo debitore a carico della correntista pari ad € 66.187,39 (ipotesi di calcolo 1 della relazione peritale depositata dal C.T.U. in data 25.7.2013) senza dubbio inferiore a quello contabilizzato dalla Banca ma comunque di rilievo, tanto da non essere di per sé eliminato con il successivo accredito dell'importo di € 59.132,19, annotato in data 16.5.2001 a seguito di due operazioni di vendita titoli.

La cliente, nei propri scritti conclusionali, ha contestato le risultanze peritali assumendo la necessità di acquisire dalla banca gli estratti conto assenti in atti e ciò anche per dare compiuto seguito al giudizio di rendiconto incardinato con l'instaurazione della presente controversia.

La doglianza non è condivisibile e ciò per due ordini di motivi.

In primo luogo, come si evince dalle conclusioni rassegnate in citazione, parte attrice non ha instaurato il procedimento di rendimento del conto ex art. 263 c.p.c., chiedendo esclusivamente in caso di validità del contratto, sotto il profilo istruttorio, di ammettersi "una consulenza tecnica-contabile d'ufficio, al fine di determinare, sulla base dei motivi di causa, l'esatto dare-avere tra le parti" (vedi capo 3 delle conclusioni riportate in citazione), onde ottenere la restituzione delle somme percepite in eccesso dalla banca.

Va, poi, secondariamente evidenziato come l'obbligo di rendicontazione gravante sulla banca presenta dei suoi aspetti peculiari.

L'art. 1856 c.c. stabilisce che la banca risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista o da altri clienti.

In tema di mandato, l'art. 1713, 1° comma c.c., prevede che il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimmettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

Tuttavia, l'obbligo di rendicontazione è stato "codificato" in modo particolare nell'ambito della disciplina di cui al testo unico bancario.

Sovviene, infatti, a regolamentare detto obbligo il regime di cui ai primi due commi dell'art. 119 T.U.B..

Infatti, il primo comma dell'art. 119 riconosce al cliente un vero e proprio diritto di ricevere in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto, rimandando poi ad una delibera del CICR le indicazioni in ordine al contenuto e alle modalità di tale comunicazione.

Il secondo comma della citata disposizione prevede espressamente per i rapporti in conto corrente, come quelli in esame, l'invio dell'estratto conto con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.

Avendo l'istante società depositato in atti parte degli estratti conto ricevuti nel corso del rapporto e ancora in suo possesso, deve ragionevolmente ritenersi che l'obbligo di rendicontazione - secondo lo schema di cui alla speciale disciplina bancaria - sia stata regolarmente assolto.

Ed allora, era onere dell'istante produrre in giudizio, acquisendoli anche mediante il

pagina 7 di 10

diritto soggettivo garantito alla clientela delle banche ex art. 119 quarto comma c.p.c., gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto.

Né, peraltro, detta lacuna probatoria, imputabile all'inerzia della parte attrice, può ricadere a carico del convenuto istituto di credito, poiché la ricostruzione dell'andamento del rapporto deve essere effettuata partendo dal saldo zero solo nel caso in cui sia la banca ad agire per il pagamento secondo le ordinarie regole di riparto dell'onere della prova.

Nel caso di specie, la convenuta banca non ha spiegato alcuna azione di pagamento nei confronti delle parti avverse, di talché sarebbe oltremodo penalizzante far ricadere sulla medesima le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla negligenza di controparte.

In definitiva la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata dalla correntista va rigettata perché infondata.

Del pari va rigettata la pretesa risarcitoria avanzata in giudizio.

È stata esclusa, infatti, la violazione della normativa in tema di usura.

Quanto alle doglianze relative alle segnalazioni eseguite presso la Centrali Rischi, va anzitutto evidenziato che parte attrice, pur potendo agevolmente acquisire presso la Banca d'Italia un prospetto aggiornato delle segnalazioni a suo carico, nulla ha prodotto in proposito.

Sovvengono allora le indicazioni formulate dalla convenuta banca che ha documentato di essersi limitata a comunicare alla Banca d'Italia, l'esposizione debitoria della società secondo le sue risultanze contabili, superiori – anche se in maniera contenuta – rispetto al debito effettivo evidenziato dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio.

Orbene, non vi è prova che la segnalazione di una esposizione bancaria superiore a quella effettiva abbia arrecato un nocumento all'attività imprenditoriale della società



- d) rigetta la domanda di ripetizione dell'indebitato avanzata dalla ██████████ nei confronti del ██████████ S.p.A.;
- e) rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata dalla ██████████ nei confronti del ██████████ S.p.A.;
- f) compensa interamente le spese processuali, ad eccezione di quelle liquidate al C.T.U. dott.ssa A ██████████ con decreto del 30.12.2012, che pone interamente a carico della ██████████, con conseguente condanna di quest'ultimo al rimborso delle somme provvisoriamente anticipate a tale titolo dal ██████████ S.p.A..

Napoli, 29/07/2014

Il Giudice

dott. Mario Suriano

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209 e dal D.M. 48/2013.

***\*La sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati sensibili nel rispetto della privacy.***